



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 21 ottobre 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 18-19-20 ottobre 2014 - Settima giornata andata

Atalanta-Parma 1-0
Cagliari-Sampdoria 2-2
Fiorentina-Lazio 0-2
Genoa-Empoli 1-1
Hellas Verona-Milan 1-3
Internazionale-Napoli 2-2
Palermo-Cesena 2-1
Roma-Chievo Verona 3-0
Sassuolo-Juventus 1-1
Torino-Udinese 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 ottobre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 19

1) SERIE A TIM

Gare del 18-19-20 ottobre 2014 - Settima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

65/170



Gara soc. HELLAS VERONA – soc. MILAN

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. **Hellas Verona** – soc. **Milan** del 19 ottobre 2014 nella quale, tra l'altro, si attesta che, al 30° ed al 41° nel primo tempo, circa 3.000 sostenitori della società scaligera, collocati nel settore dello stadio denominato "Curva Sud" occupato complessivamente da circa 5.000 persone, avevano indirizzato al calciatore Muntari, ogniqualvolta entrava in possesso del pallone, il coro "uh, uh, uh" distintamente percepito in altri settori dello stadio;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del "comportamento espressivo di discriminazione per motivi di razza", rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua "dimensione" e "percettibilità";

considerato che la soc. Hellas Verona deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori e che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell'esecuzione relativa sanzione (CU 104 del 14 gennaio 2014), con provvedimento confermato dalla Corte (CU 186 del 24 gennaio 2014);

visti gli artt. 11, nn 1 e 3, 18, comma 1 lett. e) e 16, n. 2bis CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la soc. **Hellas Verona** con l'ammenda di € 50.000,00 e con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Sud" privo di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta con CU 104 del 14 gennaio 2014.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società **Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli, Palermo, Torino e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo ed al 47° del secondo tempo, indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante per motivi di origine territoriale (art. 12, n. 3 CGS); per avere inoltre suoi sostenitori, all'inizio del primo e del secondo tempo, indirizzato raggi-laser sull'Arbitro e sul portiere della squadra avversaria (art. 14 n. 1 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro grida ingiuriose.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CACCIATORE Fabrizio (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

COPPOLA Manuel (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARQUEZ ALVAREZ Rafael (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PADOIN Simone (Juventus): per avere, al 50° del secondo tempo, nonostante precedenti richiami, contestato platealmente, dalla panchina, l'operato arbitrale ed il comportamento dei calciatori avversari; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

RIGONI Luca (Palermo)

ZAZA Simone (Sassuolo)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BONUCCI Leonardo (Juventus)

PEROTTI ALMEIRA Diego (Genoa)

PRIMA SANZIONE

BENEDETTI Simone (Cagliari)

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)
MURARA NETO Norberto (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

AVELAR Fernando (Cagliari)
BENASSI Marco (Torino)
CAPELLI Daniele (Cesena)
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
PAROLO Marco (Lazio)
TACHTSIDIS Panagiotis (Hellas Verona)
VAZQUEZ Franco Damian (Palermo)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

AGOSTINI Alessandro (Hellas Verona)
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
CROCE Daniele (Empoli)
DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Internazionale)
DE FEUDIS Giuseppe (Cesena)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
GALLOPPA Daniele (Parma)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
PEREZ DEL MARMOL Ruben Salvador (Torino)
PERICO Gabriele (Cesena)
RADU Stefanel Daniel (Lazio)
ROMAGNOLI Alessio (Sampdoria)
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

ACERBI Francesco (Sassuolo)
ANDELKOVIC Sinisa (Palermo)
ANTONINI Luca (Genoa)
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)
CAVANDA Luis Pedro (Lazio)
CHOCHEV Ivaylo (Palermo)
DORDEVIC Filip (Lazio)
DUNCAN Joseph Alfred (Sampdoria)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
HONDA Keisuke (Milan)
LOPEZ Maximiliano (Chievo Verona)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)
MOLINARO Cristian (Torino)

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina)
PJANIC Miralem (Roma)
POGBA Paul Labile (Juventus)
ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MARCHETTI Federico (Lazio)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

COSSU Andrea (Cagliari)
MAURI Jose Agustin (Parma)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MAZZARRI Walter (Internazionale): per essere, al 38° del secondo tempo, nonostante ripetuti richiami, uscito dall'area tecnica.

PECCHIA Fabio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

d) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE

MOIOLI Mirco (Atalanta): per essere, al 44° del secondo tempo, entrato di alcuni metri sul terreno di giuoco.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 OTTOBRE 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta